

## **DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE**

### **DELL'AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO**

#### **IL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO**

*In qualità di Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, così come individuato dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 4 febbraio 2000*

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con

finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Vista la legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008, che istituisce l'albo delle guide naturalistiche della Regione Puglia;

Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 4 febbraio 2000, di istituzione della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto», e in particolare l'art. 4, che affida al Consorzio di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore della riserva naturale statale, la gestione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Vista la proposta di Regolamento dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», adottata in data 4 marzo 2004 dal consorzio di gestione di Torre Guaceto in qualità di ente gestore della medesima area e trasmessa a seguito di opportuna rimodulazione con nota prot. 793/F/08 del 13 maggio 2008;

Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 30 giugno 2004 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto».

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto le disposizioni del Decreto Istitutivo approvato D.I. del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Trasporti in data 4 dicembre 1991 (di seguito DECRETO) e il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area Marina Protetta di Torre Guaceto, approvato con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 26 gennaio 2009 (di seguito REGOLAMENTO), con particolare riferimento agli artt. 18 comma 6 e 19 comma 7;

Ritenuto di dover integrare il REGOLAMENTO per le finalità di tutela dell'area marina protetta il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, approva il seguente “Disciplinare di attuazione del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area Marina Protetta di Torre Guaceto”

### **Articolo 1. Ambito di applicazione**

1. Il presente Disciplinare di attuazione del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area Marina Protetta di Torre Guaceto e successive modifiche è in applicazione del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area Marina Protetta di Torre Guaceto, con particolare riferimento agli artt. 18 comma 6 e 19 comma 7.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente disciplinare valgono le disposizioni del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area Marina Protetta di Torre Guaceto approvato con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 26 gennaio 2009 e le disposizioni del Decreto Istitutivo approvato D.I. del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Trasporti in data 4 dicembre 1991.

### **Articolo 2. Disciplina della navigazione da diporto**

1. In Zona B e C è fatto divieto di transito dal tramonto all'alba, salvo diversa autorizzazione del Soggetto Gestore.

2. Eventuali autorizzazioni verranno preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Brindisi

### **Articolo 3. Disciplina di Ancoraggio e Ormeaggio**

1. E' fatto divieto di ormeaggio al campo boe predisposto dal soggetto gestore dal tramonto all'alba salvo diversa autorizzazione del Soggetto Gestore.
2. Eventuali autorizzazioni verranno preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Brindisi

### **Articolo 4. Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive**

1. Nel caso in cui le riprese filmate e scatti fotografici debbano essere effettuati con l'ausilio di mezzo nautico a motore, per l'ingresso nella riserva di tali imbarcazioni dovrà essere richiesta autorizzazione all'ente gestore.
2. Nel caso in cui le riprese filmate e scatti fotografici debbano essere effettuati nelle zona A della riserva, l'attività verrà svolta con l'ausilio di personale e mezzi nautici dell'ente gestore.
3. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) entro 10 giorni dalla data prevista dell'effettuazione delle riprese.
4. Nei casi previsti dall'art. 11 comma 4 del REGOLAMENTO si applica quanto previsto dall'art. 12 del presente DISCIPLINARE.

### **Articolo 5. Immersioni subacquee**

1. Il presente articolo è attuativo degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO.
2. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività.
3. L'autorizzazione all'attività di immersioni con o senza autorespiratore, di durata annuale, verrà rilasciata ai soggetti rispondenti alle caratteristiche presenti nel regolamento di esecuzione ed organizzazione, previo consegna di ricevuta di avvenuto pagamento di euro 1.000,00 euro sul conto corrente postale 000030794754 intestato al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto con la causale "spese tecniche e diritti di segreteria", il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso bonifico a Bancoposta codice IBAN IT 77L 07601 15900 00003 0794 754

### **Articolo 6. Scuola vela**

1. Nella Zona C viene individuato un canale di lancio per attività di scuola velica alle coordinate:

I°/A - 40°42'13.56"N- 17°48'35.37"E

I°/B - 40°42'12.50"N - 17°48'37.50"E

I°/C - 40°42'15.18"N - 17°48'39.99"E

I°/D - 40°42'16.25"N - 17°48'37.86"E

I°/E - 40°42'18.83"N - 17°48'40.36"E - LIMITE 200 mt.

I°/F - 40°42'17.79"N - 17°48'42.50"E - LIMITE 200mt.

- Il numero e il posizionamento dei canali di lancio potrà variare a seconda delle esigenze dell'ente gestore le variazioni verranno tempestivamente comunicate agli organi competenti.
2. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico .
  3. Le imprese o associazioni autorizzate a svolgere l'attività di scuola velica si impegnano a svolgere la pulizia dell'arenile di proprietà demaniale presente all'interno del canale di lancio di loro competenza e per una fascia di trecento metri al suo esterno, anche nel periodo invernale.
  4. L'autorizzazione all'attività di scuola velica, di durata annuale, verrà rilasciata ai soggetti rispondenti alle caratteristiche presenti nel regolamento di esecuzione ed organizzazione, previo consegna di ricevuta di avvenuto pagamento di euro 3.000,00 (tremila euro) sul conto corrente postale 000030794754 intestato al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto con la causale "spese tecniche e diritti di segreteria", il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso bonifico a Bancoposta codice IBAN IT 77L 07601 15900 00003 0794 754
  5. Le associazioni autorizzate dovranno avere polizza assicurativa volta a coprire tutti i rischi derivanti dall'attività sportiva, per tutti i soggetti che a qualunque titolo effettuano tale attività.
  6. In caso di comportamenti documentati contrari a quanto previsto dal DECRETO e dal REGOLAMENTO, si applica quanto previsto dall'art. 12 del presente DISCIPLINARE.

#### **Articolo 7. Pesca professionale**

1. Nella zona C è consentita la pesca professionale costiera locale, secondo normativa vigente, con rete da posta fissa tipo "tramaglio", con lunghezza massima di 1000 m, altezza massima 1,5 metri e misura della maglia, ogni lato, da nodo a nodo, pari o superiore a 30 mm; il controllo della maglia viene effettuato considerando che 10 maglie devono misurare minimo 30 cm (+/- 2 cm come tolleranza). Tale misura di maglia va intesa come maglia 'minima'. All'estremità delle reti saranno applicati segnali di colore giallo con inciso il numero di targa dell'imbarcazione.
2. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico.
3. L'attività di pesca professionale dovrà essere effettuata:
  - a. Nella zona C dai pescatori che possiedono i seguenti requisiti: residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di approvazione del REGOLAMENTO, iscritti alle cooperative di pesca aventi sede legale nella provincia di Brindisi entro i termini di presentazione della domanda.
  - b. ad una batimetria non inferiore ai 10 metri;
  - c. mediante un'unica cala di rete per unità e per giorno di pescata;

- d. dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno effettuando un turno di pescata alla settimana, per un totale di 52 pescate annuali. Il turno di pescata può essere effettuato esclusivamente nella settimana di riferimento e in caso di non espletamento non può essere recuperato nelle settimane successive;
  - e. durante il turno settimanale di pescata trasportando sul mezzo nautico indicato esclusivamente la rete da utilizzare per l'attività in AMP e nessun altro attrezzo di pesca;
  - f. registrando l'attività di pesca settimanale attraverso l'apposito registro di pesca vidimato dato in dotazione ai pescatori autorizzati. Il giorno di pesca settimanale dovrà essere preventivamente timbrato dal Soggetto Gestore entro le 12.00 del giorno dell'attività; per le pescate da effettuarsi nei giorni di sabato domenica o lunedì il timbro dovrà essere apposto il venerdì precedente entro le ore 16.00;
  - g. non sostando all'interno dell'area marina protetta con l'imbarcazione, salvo diverse disposizioni dell'ente gestore, dopo tale operazione;
4. Il Soggetto gestore fornirà un libretto/registro ai pescatori autorizzati con l'obbligo di inserire data e ora della calata delle reti, prima dell'inizio dell'attività di pesca, al termine di quest'ultima verrà registrata l'ora della salpata delle reti quantitativo del pescato suddiviso per specie.
  5. Il soggetto gestore effettuerà attività di monitoraggio e ricerca scientifica, mirate a valutare l'impatto della pesca professionale sulle biocenosi e sugli habitat al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. Gli operatori del consorzio sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati da quantitativo e tipologia di pescato, tale attività si svolgerà al termine della pescata presso il molo di sbarco del pesce.
  6. In caso di valutazione negativa dell'impatto della pesca professionale sugli stock ittici, il soggetto gestore potrà prendere provvedimenti urgenti, come previsto dall'art. 18 comma 6 del REGOLAMENTO, per limitare tale impatto, attuando azioni quali, ad esempio non costituente elenco definitivo, fermi biologici, turnazioni, diminuzione del numero di pescate annuali per ciascun pescatore autorizzato e tutte quelle necessarie ad una diminuzione dello sforzo di pesca.
  7. In caso di comportamenti documentati contrari a quanto previsto dal DECRETO e dal REGOLAMENTO, si applica quanto previsto dall'art. 12 del presente DISCIPLINARE.

#### **Articolo 8. Pesca sportiva**

1. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione del Soggetto Gestore, l'attività di pesca sportiva con le modalità di seguito riportate e l'utilizzo dei seguenti attrezzi: da riva con canna (anche con mulinello), ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, massimo due ami per canna e due attrezzi per autorizzazione.
2. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) entro 2 giorni dalla data prevista di effettuazione dell'attività.
3. Il soggetto gestore rilascerà autorizzazione giornaliera all'attività di pesca sportiva previo pagamento di € 10,00 ( euro dieci) presso la sede Amministrativa del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto



4. Il Soggetto Gestore alla consegna della ricevuta di pagamento fornirà mappa della riserva con indicate le zone di pesca e verrà fissata la data per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva.
5. A fronte di irregolarità riscontrate dal personale del Soggetto Gestore preposto al monitoraggio durante l'attività di pesca sportiva, l'autorizzazione è da intendersi decaduta. Il personale del Soggetto Gestore preposto al monitoraggio è autorizzato a denunciare immediatamente quanto rilevato alle autorità competenti. Il decadimento dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione del corrispettivo versato;
6. In caso di avverse condizioni meteo marine che impediscano l'espletamento dell'attività di pesca sportiva, il Soggetto Gestore non è responsabile e pertanto il corrispettivo versato non potrà essere rimborsato;
7. Il pescatore sportivo è tenuto a portare con sé l'autorizzazione e ad esibirla agli organi preposti alla sorveglianza e al controllo. Il rifiuto dell'esibizione dell'autorizzazione è causa di irregolarità di cui al comma 5 del presente articolo;
8. L'autorizzazione è nominale e non cedibile;
9. Il soggetto gestore effettuerà attività di monitoraggio e ricerca scientifica, mirate a valutare l'impatto della pesca sportiva sulle biocenosi e sugli habitat al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. Gli operatori del consorzio sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati da quantitativo e tipologia di pescato, tale attività si svolgerà al termine della pescata.
10. In caso di comportamenti documentati contrari a quanto previsto dal DECRETO e dal REGOLAMENTO, si applica quanto previsto dall'art. 12 del presente DISCIPLINARE.

#### **Articolo 9. Visita guidata con imbarcazione**

1. Nelle zone A, B, e C è consentita l'attività di visita guidata con imbarcazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici, compatibilmente alle esigenze di tutela ambientale previa autorizzazione dell'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
  - a. nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 15 del Regolamento e di quanto previsto dal Codice della Navigazione e dall'Ordinanza Balneare Regione Puglia;
  - b. in zona A e B, a velocità non superiore a 5 nodi
  - c. In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
  - d. In zona A non è consentito il transito a più di un'imbarcazione autorizzata al giorno
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di visita guidata con imbarcazione, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. il cui statuto preveda lo svolgimento di attività nautica a scopo didattico o ricreativo;
3. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) a seguito di pubblicazione di avviso pubblico.
4. Il responsabile dell'attività di visita guidata con imbarcazione deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'Ente gestore, la data e l'orario di entrata e di uscita, i

nominativi del conduttore o di altro personale imbarcato, gli estremi dell'unità navale e il numero dei passeggeri imbarcati. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

5. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, esclusivamente nei campi ormeggio predisposti dal medesimo Ente gestore.
6. Le unità navali autorizzate alle attività di visita guidata con imbarcazione sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.
9. L'autorizzazione all'attività di visita guidata con imbarcazione, di durata annuale, verrà rilasciata ai soggetti rispondenti alle caratteristiche presenti nel presente articolo, previo consegna di ricevuta di avvenuto pagamento di euro 3.000,00 (mille euro) sul conto corrente postale 000030794754 intestato al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto con la causale "spese tecniche e diritti di segreteria", il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso bonifico a Bancoposta codice IBAN IT 77L 07601 15900 00003 0794 754
10. Le associazioni o imprese autorizzate dovranno avere polizza assicurativa volta a coprire tutti i rischi derivanti dall'attività specifica, per tutti i soggetti che a qualunque titolo effettuano tale attività.
11. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare l'incidenza dell'attività di visita guidata con imbarcazione sulla fauna ittica, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della stessa.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di visita guidata con imbarcazione le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
13. In caso di comportamenti documentati contrari a quanto previsto dal DECRETO e dal REGOLAMENTO, si applica quanto previsto dall'art. 12 del presente DISCIPLINARE.

#### **Articolo 10. Fruizione del Demanio**

1. In Zona B e C è fatto divieto di sosta e transito sul demanio marittimo dal tramonto all'alba, salvo diversa autorizzazione del soggetto gestore. Eventuali autorizzazioni verranno preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Brindisi
2. Il Soggetto Gestore nell'ambito delle sue attività è autorizzato alla sosta e transito sul demanio marittimo nelle Zone A, B e C.

### **Articolo 11. Ufficio contenzioso**

1. È costituito l'Ufficio Contenzioso presso la Sede Amministrativa del Soggetto Gestore, competente per quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Responsabile dell'Area Marina Protetta è individuato quale Responsabile dell'Ufficio, il quale potrà selezionare all'interno del personale già impiegato nella struttura amministrativa, le unità di supporto al funzionamento dell'Ufficio.
3. In caso di necessità il soggetto gestore si avvarrà di consulenza esterna di avvocato esperto in materia.
4. Per la eventuale riscossione di somme non pagate derivanti da ingiunzioni di pagamento derivanti da sanzioni irrogate per il mancato rispetto di quanto definito dal Regolamento e dal presente disciplinare, si redigerà apposita convenzione con società recupero crediti.

### **Articolo 12. Revoca autorizzazioni concesse e sospensiva cautelativa al rilascio di autorizzazioni**

1. In caso di comportamenti riscontrati dal personale preposto alla sorveglianza e al controllo contrari a quanto previsto dal DECRETO, dal REGOLAMENTO e dal presente DISCIPLINARE, il Soggetto Gestore, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione, ha la facoltà di revocare le autorizzazioni concesse, tramite raccomandata a/r, al soggetto interessato, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del REGOLAMENTO.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r, il trasgressore può presentare scritti difensivi. Scaduto tale termine il provvedimento risulta essere definitivo.
3. Nel caso di presentazione entro i termini degli scritti difensivi, il Soggetto Gestore, valutate le argomentazioni difensive, emette entro 30 giorni dal ricevimento degli scritti difensivi ordinanza di conferma o di archiviazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione in corso, trasmessa raccomandata a/r.
4. Nel lasso di tempo intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza di revoca e dell'ordinanza di conferma/archiviazione (o, in assenza di scritti difensivi, entro il 30esimo giorno dall'emissione dell'ordinanza di revoca) l'autorizzazione concessa è sospesa in via cautelativa e pertanto non potranno svolgersi le attività per cui era stata richiesta. Per la pesca sportiva non sarà possibile rilasciare nuove autorizzazioni giornaliere fino al termine della procedura.
5. A seguito di emissione di ordinanza di revoca (o di conferma in caso di opposizione) ovvero di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del REGOLAMENTO, il Soggetto Gestore rigetta istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi.